



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia Gallura – Nord-Est Sardegna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 23/12/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19/12/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/12/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Presupposto di applicazione

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 - Esenzioni e riduzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 - Interventi da finanziare

Art. 9 - Attività di accertamento dell'imposta

Art. 10 - Sanzioni tributarie

Art. 11 - Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Interessi

Art. 14 - Contenzioso

Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 16 - Servizio comunale

Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, le riduzioni e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il Comune di Loiri Porto San Paolo è compreso nell'elenco regionale delle Località turistiche istituito con decreto n. 23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato al turismo artigianato e commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2 - Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio da parte di persone non residenti nel comune di Loiri Porto San Paolo nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, come definite, in linea di principio, dal Capo II della legge della Regione Sardegna n. 16 del 28 luglio 2017 nonché presso le unità immobiliari concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998 e, nel caso di locazioni brevi, di cui all'art. 4 del D.L 50/2017.
2. Ai fini del presente regolamento, a titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16/2017, le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l'imposta di soggiorno sono:

A. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo
- Alberghi rurali

B. STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi
- Villaggi turistici
- Marina Resort
- Aree sosta caravan
- Autocaravan ed altri mezzi mobili di pernottamento simili.

C. STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostelli della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Bed and Breakfast
- Domos
- Boat and Breakfast
- Turismo rurale
- Agriturismo
- Unità immobiliari, ancorché adibite ad abitazione principale, concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/1998 o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L 50/2017.

3. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. È assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Loiri Porto San Paolo che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fatispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del comune di Loiri Porto San Paolo.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Loiri Porto San Paolo.
4. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) coloro che alloggiano presso le strutture ricettive comunali in periodi diversi da quelli compresi tra il **1º maggio e il 31 ottobre**;
 - b) i minori che non abbiano ancora compiuto il **dodicesimo** anno d'età;
 - c) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori o gli accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti;
 - f) gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino al massimo di una persona per assistito;
 - g) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
 - h) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggino in strutture ricettive del Comune di Loiri Porto San Paolo;
 - i) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - j) in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi, lettere da c) a j), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'idonea attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dalla quale si evinca chiaramente, oltre alle generalità degli interessati, lo status che dà luogo all'esenzione. In particolare, per l'applicazione dell'esenzione di cui alle suddette lettere c) e d) l'attestazione dovrà contenere il periodo di riferimento delle

prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. Per le esenzioni di cui alle lettere e) ed f) l'attestazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla.
4. Per le esenzioni di cui alla lettera g) l'attestazione dovrà contenere la dichiarazione del ruolo ricoperto dal beneficiario e il numero di persone accompagnate.
5. Per le esenzioni di cui alla lettera h), i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio e il numero di giorni interessati dall'attività lavorativa.
6. Per le esenzioni di cui alla lettera i), i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa e il periodo di incarico.
7. Per le esenzioni di cui alla lettera j), i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.
8. L'Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status.
9. È facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal **1º maggio al 31 ottobre** dell'anno di applicazione nel limite massimo di **10** pernottamenti consecutivi.
4. In caso di più pernottamenti non consecutivi pari o inferiori a **10** notti, i diversi periodi di alloggio **non** sono cumulabili tra loro al fine del calcolo del suddetto limite massimo di applicabilità dell'imposta
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive o i locatari corrispondono l'imposta al gestore della struttura o al locatore o all'intermediario o gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore, l'intermediario, versano l'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Loiri Porto San Paolo ogni bimestre contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al successivo articolo 7 comma 3, lett. d) con le seguenti modalità:
 - a. mediante il sistema di pagamento PagoPA attivato dal Comune.
 - b. mediante bonifico bancario solo per residenti all'estero;

3. Per i pernottamenti che ricadono a cavallo tra un bimestre e l'altro, il gestore della struttura ricettiva, il locatore o l'intermediario effettuano, per l'intero soggiorno, un'unica dichiarazione e il correlato versamento entro il giorno 5 del bimestre successivo alla data del checkout.

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Loiri Porto San Paolo sono tenuti ad informare i propri ospiti, in appositi spazi e mediante ulteriori forme di comunicazione idonee, dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, nonché a fornire agli stessi tutta la modulistica necessaria per beneficiare delle esenzioni di cui al precedente art. 4, predisposta dal Comune
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato alla piattaforma comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Loiri Porto San Paolo;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento;
 - c) versare al Comune gli importi riscossi entro le seguenti scadenze:
 - entro il giorno 5 del mese di luglio, l'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di maggio e di giugno;
 - entro il 5 del mese di settembre l'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di luglio e agosto;
 - entro il 5 del mese di novembre l'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di settembre e ottobre.

Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento.

- d) Contestualmente ai versamenti di cui alla precedente lettera c) i gestori sono obbligati a presentare, esclusivamente mediante l'apposita piattaforma comunale messa a disposizione degli utenti da parte del comune, una comunicazione bimestrale nella quale devono essere contenute le seguenti informazioni:
 - periodo di riferimento;
 - numero di soggetti che hanno pernottato presso la struttura;
 - pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti;
 - imposta incassata ed estremi del versamento della stessa;
 - soggetti con le relative generalità che si sono rifiutati di pagare l'imposta di soggiorno.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il locatore, è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'amministrazione comunale. In caso di rifiuto di compilazione del modulo da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura o il locatore è tenuto a compilare e trasmettere al Comune apposito modulo a tal fine predisposto.
5. Il gestore ha l'obbligo di conservare per 5 anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta, al fine di consentire al Comune di effettuare in qualunque momento eventuali controlli.
6. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi previsti dal presente articolo laddove incaricati di riscuotere l'imposta.
7. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, a consuntivo delle comunicazioni inviate nell'anno precedente, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022.

8. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione delle comunicazioni necessarie per l'inizio dell'attività di locazione entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, qualora l'attività di locazione inizi successivamente a tale data, le comunicazioni obbligatorie devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, esclusivamente mediante la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.
9. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione, ai sensi del DPR 194/1996, del Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione, esclusivamente caricandolo sulla piattaforma comunale in formato Pdf, firmato manualmente o digitalmente.
10. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato, in caso di cessazione dell'attività di locazione, a comunicarlo inviando apposita comunicazione al protocollo dell'Ente, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'attività stessa.

Art. 8 - Interventi da finanziare

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno dovranno essere interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 9 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 comma 792 e ss. della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. La Polizia Locale, nell'ambito dei propri controlli del traffico, raccoglie le informazioni sul pernottamento delle persone non residenti nelle strutture ricettive del comune e le trasmette all'ufficio tributi al fine di consentire lo svolgimento nelle verifiche sulla corretta comunicazione dei pernottamenti da parte degli esercenti.
4. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 10 - Sanzioni tributarie

1. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 1.
2. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nel comma 3, lett. c) dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 173/2024.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 7 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 nel caso in cui il contribuente provveda al pagamento entro il 60° giorno dalla notifica o, comunque, entro il termine per la proposizione del ricorso.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera a);
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 7, comma 1;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera d).
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.
3. In caso di autocertificazioni false o mendaci, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per usufruire di agevolazioni/esenzioni, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso il soggetto passivo si espone, altresì, alle sanzioni penali di cui all'art. 483 del codice penale.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo sarà regolato d'ufficio mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa o altra posizione debitaria da effettuare alle successive scadenze.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) inviando richiesta al protocollo dell'Ente, da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 13 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con maturazione giornaliera.

Art. 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 14 novembre 2024 n. 175.

Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 16 - Servizio comunale

1. Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende disponibili i seguenti strumenti:
 - Sito web all'indirizzo: <https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/novita/imposta-di-soggiorno-istruzioni/>;
 - Sistema di accreditamento dell'imposta all'indirizzo <https://loiripsp.imposta-soggiorno.it/> ;
 - Contatto mail protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.

Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.